



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

LINEE GUIDA PER LE UDIENZE DI CONVALIDA DEGLI ALLONTANAMENTI EX ART. 20 D.
LGS 30\2007 IN VIDEOCONFERENZA

Visto il D.L. 30 aprile 2020 n. 28 recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19*”;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria*”;

visto il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, tra l’altro, limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;

vista la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 e l’ulteriore delibera 27 marzo 2020 recante “*Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”;

vista la Direttiva del 16 marzo 2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;

viste le Linee guida formulate il 10 aprile 2020 dal Presidente del Tribunale con provvedimento n. 56/20 per regolare lo svolgimento dell’attività giudiziaria ex art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

rilevato che occorre modulare tempi e modalità del procedimento di convalida degli allontanamenti ex artt. 20 D. Lgs. n. 30\2007 e 13 comma 5 *bis* T.U n. 286\1996, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 113/2018 convertito nella L. n. 132/2018

sentito il Questore di Milano

si procede alla emanazione delle seguenti Linee guida

1. Le udienze di convalida degli allontanamenti ex artt. 20 D. Lgs. n. 30\2007 e 13 comma 5 *bis* T.U n. 286\1996 saranno tenute in videoconferenza da remoto, salvi i casi di impossibilità per ragioni tecniche di procedere secondo tale modalità, con conseguente previsione, in alternativa e nel rispetto

dei termini di legge, di svolgimento dell'udienza di convalida presso l'ufficio giudiziario, secondo modalità protettive di tutti i partecipanti alla stessa, osservate le condizioni ambientali di necessario distanziamento tra i soggetti presenti.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Questure e l'Avvocatura.

3. La persona destinataria del provvedimento di allontanamento sarà presente in videocollegamento dai locali presso la Questura di Milano ovvero presso la Questura che ha emesso il provvedimento.

4. La Questura trasmetterà, tramite Posta Elettronica Certificata, la richiesta di convalida del provvedimento di allontanamento, la richiesta di nomina di interprete, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera (con indicazione della data e dell'orario di adozione, al fine di consentire all'Autorità giudiziaria di verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 13 comma 5 *bis* D.lgs. 286/1998), **unitamente a tutta la documentazione a sostegno del provvedimento prefettizio**, alla Cancelleria della Sezione specializzata immigrazione-XII civile - al seguente indirizzo: ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it. - **dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00** e, in ogni caso, in tempo utile per consentire al giudice, designato sulla base del turno della Sezione, la fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7 lettera f) del D.L. n. 18/2020 sulla base delle specifiche tecniche indicate dalla DGSIA.

Le richieste di convalida che perverranno entro le ore sopra indicate saranno di norma fissate nella stessa giornata, salva la possibilità, attese le incombenze necessarie alla celebrazione dell'udienza da remoto, di fissare la relativa udienza il giorno successivo alla comunicazione alla Cancelleria del provvedimento da convalidare nei termini di legge, provvedendo in merito all'autorizzazione a permanere nei locali dell'Autorità di P.S., e, per la giornata del sabato, di fissarla nella prima mattinata del lunedì, anche al fine di consentire il reperimento del difensore e dell'eventuale interprete; nel caso di doppia festività, l'udienza di convalida verrà fissata nella seconda giornata festiva.

La Cancelleria provvederà a trasmettere immediatamente la predetta documentazione al giudice e attenderà agli incumbenti relativi alla nomina del difensore d'ufficio, ove non abbia già provveduto l'interessato alla nomina di un difensore di fiducia, acquisendo dagli stessi, mediante idonea comunicazione, l'indirizzo *e-mail* al quale trasmettere, al più presto, il provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida e tutti gli atti trasmessi dalla Questura, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) da utilizzare per l'invito Teams (*link*) alla videoconferenza.

5. Nel provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida il difensore verrà notiziato della celebrazione dell'udienza in videoconferenza nonché della facoltà di scegliere se essere presente, in alternativa, da remoto, ovvero nel luogo ove si trova l'assistito o presso l'ufficio giudiziario, facoltà del cui esercizio lo stesso difensore dovrà dare tempestiva notizia all'indirizzo *e-mail*: ufficioimmigrazione.tribunale.milano@giustizia.it. In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

6. Al difensore - di fiducia o di ufficio - sarà comunque consentita la possibilità di comunicare in via preliminare e con assoluta riservatezza con la persona destinataria del provvedimento da convalidare, anche mediante l'ausilio di un interprete, ove necessario.

7. Nell'ipotesi in cui la richiesta di convalida indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto alla persona destinataria del provvedimento di allontanamento ovvero, per ragioni organizzative, nell'ufficio giudiziario in cui si tiene la convalida e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'interessato e con le altre parti.

8. Il giorno dell'udienza il Giudice, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza ed accertata la regolare presenza delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", stante l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

9. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutti i partecipanti all'udienza.

10. Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori. E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza. Il Giudice cura la redazione del verbale e ne dà lettura.

11. Nel corso dell'udienza le parti, laddove non sia stato possibile il previo deposito, potranno produrre documenti e avanzare istanze mediante la *chat* attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Sezione indicato al punto 3. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dà atto nel verbale di udienza.


12. La cancelleria provvederà a trasmettere immediatamente il provvedimento assunto dal Giudice, all'esito dell'udienza, alla Questura per la consegna/notifica alla persona destinataria del provvedimento nonché a comunicarlo al difensore.

Si stabilisce l'operatività delle presenti "Linee guida" a decorrere dalla data di sottoscrizione, con impegno a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Milano, al Questore di Milano, alle altre Questure presenti sul territorio del distretto della Corte d'Appello di Milano nonché al C.I.S.IA. di Milano.

Milano, il 18 GIU. 2020

Il Presidente Ordine Avvocati Milano



Il Presidente del Tribunale

